

Sanzioni	Le sanzioni sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.
Normativa di riferimento	<p>Normativa nazionale</p> <p>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128.</p> <p>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Normativa regionale</p> <p>L.R. 7 aprile 2003, n.6, Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).</p> <p>L.R. 17 novembre 1993, n. 48, Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>L.R. 26 marzo 1990, n. 13, Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319).</p>



Scheda 27 – Autorizzazioni allo scarico di reflui tecnologici (acque da processo produttivo) fuori fognatura

Ambito di applicazione	<p>Le imprese e le aziende agricole che immettono le acque reflue da processo produttivo o da deiezioni animali in corpo idrico superficiale o, con forti limitazioni, sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo, sono soggette a richiesta di Autorizzazione. Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per <i>scarico</i> s'intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
-------------------------------	--



<i>(segue)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – le <i>acque reflue di processo</i> si riferiscono a qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni, in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. <p>Le attività che devono essere autorizzate concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l’apertura di nuovi punti di scarico; – la modifica quali-quantitativa degli scarichi esistenti conseguente a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione degli insediamenti, edifici, installazioni da cui deriva lo scarico; – il trasferimento dello scarico in altro luogo.
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive.
Ente titolare della funzione	Provincia
Altri enti coinvolti	ARPA
Modulistica	<p>§Mod. 27, “Domanda per il rilascio di Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali/ domestiche /assimilabili alle domestiche in acque superficiali, sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo (D.Lgs. 152/99 e s.m.i., L.R. 13/90 e s.m.i. e L.R. 48/93)”.</p> <p>§Mod. 27 Allegato II, “Dati tecnici sullo scarico di acque reflue industriali e/o industriali e domestiche congiunte e/o di acque meteoriche potenzialmente inquinate che recapitano in corpo idrico superficiale, sul suolo, nel sottosuolo e negli strati superficiali del sottosuolo”.</p>
Autocertificabilità	È previsto il ricorso all’autocertificazione.
Adempimenti	<p>L’istanza di Autorizzazione, ex D.Lgs. 152/99 e s.m.i. deve essere presentata allo sportello unico, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – localizzazione cartografica su CTR 1:10000 con l’indicazione dell’insediamento, del punto di scarico e l’evidenziazione del corpo recettore; – estratto di mappa catastale e planimetria, in scala idonea, con indicata l’ubicazione delle canalizzazioni interne, dell’impianto di depurazione, del/i pozzetto/i di ispezione, prelievo e campionamento, dello scarico, del corpo recettore e delle relative condotte di collegamento; – relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell’acquifero, nel caso di scarico in corpo idrico superficiale con portata nulla superiore a 120 gg./anno; – nel caso di scarico sul suolo, sottosuolo e negli strati superficiali del sottosuolo, cartografia in grado di evi-



	<p>denziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, indagine morfologica e climatica del sito, indagine geologica, pedologica del sito di scarico (profondità, profilo, tessitura e conducibilità idrica del suolo, pH, conducibilità elettrica, salinità indice SAR sull'estratto acquoso, capacità di scambio cationico);</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di scarichi su suolo di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali (art. 29, l. d), D.Lgs. 152/99), produrre relazione tecnica in grado di evidenziare che non vi è danneggiamento alle falde acquifere o/e instabilità dei suoli; - relazione tecnica del ciclo produttivo completa di ogni fase di lavorazione, che evidenzi: l'impiego di acqua, le materie prime utilizzate, il numero degli addetti, il numero di mesi lavorati all'anno, le giornate settimanali, numero e descrizione dei turni di lavoro. In caso di utilizzo o scarico di sostanze, di cui alla tab. 3/A, All. 5, D.Lgs. 152/99 e s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la relazione tecnica dovrà anche indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, la trasformazione, o l'utilizzazione delle sostanze, di cui alla medesima tabella, o la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi. Si dovrà altresì indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo; - planimetrie di progetto relative all'impianto di depurazione; - relazione tecnica relativa all'impianto di depurazione (descrizione, calcoli, ecc.); - Nullaosta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico, nel caso di scarico in corpo idrico superficiale.
Tempi	<ul style="list-style-type: none"> - 90 giorni, in caso di procedimento semplificato; - 60 giorni, in caso di procedimento autocertificato.
Oneri	<ul style="list-style-type: none"> - Marca da bollo da 10,33 € (se non già apposto sull'istanza unica). - Spese di istruttoria.
Scadenza/Rinnovi	<p>L'Autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza. Lo scarico, in tal caso, può essere mantenuto provvisoria-</p>



<i>(segue)</i>	<p>mente in esercizio, salvo il rispetto e mantenimento delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione.</p> <p>Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui alle tabelle 3/A e 5, All. 5,1, D.Lgs. 152/99, il rinnovo deve essere concesso non oltre i sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. (art. 45, c. 7, D.Lgs. 152/99).</p>
Sanzioni	Artt. 54 e 59, D.Lgs. 152/99 e s.m.i.
Normativa di riferimento	<p>Normativa nazionale</p> <p>D.Lgs. 18 agosto 200, n. 258, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128.</p> <p>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Normativa regionale</p> <p>L.R. 7 aprile 2003, n. 6, Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).</p> <p>L.R. 29 dicembre 2000, n. 61, Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.</p> <p>L.R. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".</p> <p>L.R. 17 novembre 1993, n. 48, Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>L.R. 26 marzo 1990, n. 13, Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319).</p> <p>Regolamenti</p> <p>Regolamenti specifici sulla disciplina del procedimento di rilascio delle Autorizzazioni.</p>